



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del Turismo*

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE*

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014-2020

1. PREMESSE

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale periodo 2014/2020 (di seguito anche AdG o Stazione appaltante) con determina a contrarre n. 13681 del 19/04/2018, ha deliberato di affidare il servizio di Valutazione del PSRN 2014/2020 da realizzare durante il periodo di programmazione, ai sensi degli artt. 54, 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 76 e 78 del Reg. (UE) 1305/2013.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva.

Il servizio in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Autorità di gestione per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, ai sensi dell’art. 21 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nota n. 0012195 del 29 marzo 2018.

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2017, n. 20, il bando di gara è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul sito <https://www.serviziocontrattipubblici.it> del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul profilo del committente <http://www.politicheagricole.it>;
- per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma (codice NUTS IT E43).

CIG 75393482CA CUP J81F18000070007

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle Linee guida ANAC n. 3/2016, aggiornate con deliberazione Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 è il Funzionario Eugenio Petracchiola, PEC gare.disr@pec.politicheagricole.gov.it.

Il simbolo “■” evidenzia i casi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica, che possono essere sanati con soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.

Il simbolo “▶” evidenzia i casi di carenze che non sono oggetto di soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara

Disciplinare di gara

Capitolato tecnico (all. 1)

Schema Domanda di partecipazione (all. 2)

DGUE (all. 3)

Schema Dichiarazioni integrative (all. 4)

Schema dell’offerta economica (all. 5)

Schema di contratto (all. 6)

Patto di integrità (all.7)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.politicheagricole.it> nella sezione “GARE”.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica gare.disr@pec.politicheagricole.gov.it con il seguente oggetto “Gara Valutatore PSRN-FAQ” almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, alle richieste presentate entro i tempi fissati verranno fornite le risposte almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.politicheagricole.it>, nella sezione “GARE” all’interno dello spazio destinato all’affidamento in questione.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC gare.disr@pec.politicheagricole.gov.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'attività di valutazione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale per l'intero periodo di programmazione 2014/2020, individuate dall'analisi di scenario di cui alla nota n. 0013534 del 18/04/18 che prevede:

- 1) Una analisi delle condizioni di valutabilità e un disegno di valutazione;
- 2) Un rapporto di valutazione per ogni annualità di attuazione del Programma a partire dell'attualità 2018 fino al 2022, che dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla redazione della RAA del Programma, di cui all'art. 50 del Reg. UE n.1303/2013 e all'art. 75 del Reg. UE n.1305/2013, e rispettivi atti di elaborazione;
- 3) Tre focus, su temi individuati dall'AdG, in considerazione degli obiettivi strategici di riferimento, corredati da una sintesi non tecnica in lingua italiana e inglese;
- 4) Almeno un prodotto per ogni annualità di attuazione del Programma, in lingua italiana e inglese, con finalità divulgative relative ai risultati della valutazione. Tali prodotti dovranno essere destinati all'AdG, al partenariato e al Comitato di Sorveglianza, oltreché agli altri gruppi target individuati nella strategia di informazione e pubblicità del PSRN 2014-2020;
- 5) La fornitura di materiale informatico contenente le banche dati realizzate nelle attività valutative.

L'attività dovrà avvenire nel rispetto del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) di cui all'art. 67 del Regolamento UE n.1305/2013, nonché all'art.14 e agli allegati IV (Indicatori comuni) e V (Questionario valutativo comune) del Regolamento di esecuzione UE n.808/2014.

L'affidamento del servizio oggetto d'appalto è caratterizzato da una assoluta omogeneità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile una suddivisione in lotti funzionali ed economicamente convenienti. In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una prestazione unitaria ed indivisibile, di carattere intellettuale ad

elevato contenuto di specializzazione, inoltre, data la specificità e correlazione delle attività, non è possibile distinguere tra prestazioni a carattere principale e secondario.

La descrizione delle attività oggetto dell'appalto sono descritte nel **Capitolato tecnico** al quale si rinvia e dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nello schema di contratto e nel presente disciplinare.

4 DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è stimata in circa 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero fino al 30 settembre 2023.

4.2 OPZIONI

Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi patti e condizioni (art. 106, comma 12, del Codice contratti pubblici), fermo restando che in nessun caso l'importo del contratto potrà superare l'importo massimo posto a base d'asta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare varianti qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 106 del Codice.

4.3 IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo presunto per tutta la durata dell'appalto, posto a base di gara, è pari a Euro 1.037.100,00 (unmilionetrentasettemilacent/00 euro) al netto dell'IVA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 (zero), in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara.

L'appalto è finanziato con il fondo comunitario agricolo di sviluppo rurale – FEASR, a valere sulla Misura n. 20.1, “Assistenza tecnica” e i pagamenti sono erogati secondo le modalità che verranno successivamente specificate negli atti di gara.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi paragrafi 6 e 7 ed in particolare:

operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, è **vietato** partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le

ragioni indicate all'art. 48, comma 7-*bis* del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub – associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48, comma 12 del Codice, dando evidenza delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Non possono partecipare imprese, anche in R.T.I. o Consorzio o Rete d'impresе o GEIE, che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi o Rete d'impresе o GEIE, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

- ▶ per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- ▶ che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- ▶ Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena **l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
- ▶ La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** della gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

► Non possono partecipare alla gara soggetti pubblici e/o privati già affidatari, in forma singola e/o associata, di servizi finanziati dal PSRN 2014/2020 e dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020 riguardanti le misure oggetto di valutazione.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si richiede che gli operatori economici abbiano un **fatturato globale medio annuo**, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari approvati antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice dei contratti pubblici).

Il predetto fatturato trova giustificazione nella necessità di garantire la solidità finanziaria del soggetto partecipante, poiché alla luce della durata del contratto e del livello dei servizi richiesti, è necessario assicurare la continuità del servizio sino alla sua naturale scadenza.

Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto ed è tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e trasparenza.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si richiede che gli operatori economici abbiano a disposizione un gruppo di lavoro composto da almeno n. 3 (tre) risorse professionali in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

- almeno 1 esperto senior, con comprovata esperienza decennale, nella valutazione dell'attuazione di programmi finanziati con fondi comunitari in possesso della laurea magistrale (N.O.) o laurea (V.O.) coerente con il servizio oggetto di affidamento (es. economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale);
- almeno 2 esperti junior, con comprovata esperienza di almeno 3 anni nella valutazione dell'attuazione di programmi finanziati con fondi comunitari, in possesso della laurea magistrale (N.O.) o laurea (V.O.) coerente con il servizio oggetto di affidamento (es. economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale).

La comprova del requisito, è fornita mediante allegazione dei curricula.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

► I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, di cui al punto 7.1 deve essere posseduto a pena di esclusione: **a)** da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE; **b)** da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- Il requisito relativo al gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e comunque ciascuna delle imprese deve concorrere al conseguimento del requisito.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali richiesti al **punto 7.3**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In conformità al citato art. 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, la specifica documentazione ivi prevista (fra cui il DGUE e le

dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, compilate nelle parti pertinenti e dalla medesima, regolarmente sottoscritte).

9 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del Codice, purché l'operatore economico lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.

Resta inteso che, qualora il partecipante alla gara non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazione contraente di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di i servizi che si intende subappaltare, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- l'operatore economico dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per l'esecuzione del servizio da affidare;
- l'operatore economico deve indicare una terna di subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

10 GARANZIA PROVVISORIA

► L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** dell'importo stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.740,00 (ventimilasettecentoquaranta/00). L'importo della cauzione non dovrà presentare arrotondamenti in difetto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari** esclusivamente dalle medesime costituiti (art 93, comma 8 del Codice).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di Tesoreria provinciale, in favore della Stazione appaltante;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

■ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

■ È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

► In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltane procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

► Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

► I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari a **140,00 euro** (centoquaranta/00), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'Autorità stessa n. 1300 del 20 dicembre 2017, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG **75393482CA** che identifica la presente procedura.

■ In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

► Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso tramite corriere o mediante consegna a mano nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma, terzo piano, stanza n. 60.

Il plico deve pervenire entro le ore 17.00 del giorno 18 ottobre 2018 esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta siglata nella quale sarà indicato il numero di protocollo in ingresso attestante la data di arrivo e l'ora di ricezione del plico. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente l'attestazione del giorno e dell'ora di consegna del plico apposta dal personale addetto.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere

chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG 75393482CA PROCEDURA APERTA PER LA GARA DI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014-2020- SCADENZA OFFERTE: 18 OTTOBRE 2018 ORE 17,00 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

► Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, CIG e CUP e la dicitura rispettivamente:

- 1) **BUSTA A** - Documentazione amministrativa;
- 2) **BUSTA B** - Offerta tecnica;
- 3) **BUSTA C** - Offerta economica.

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e potranno essere redatte secondo i modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.politicheagricole.it>, nella sezione "GARE".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

■ In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, la stazione appaltante attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Dal momento della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta è facoltà del RUP chiedere alla Stazione appaltante il supporto del seggio di gara istituito ad hoc, per la verifica della documentazione amministrativa.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**.

Il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE provvisto di firma digitale su supporto informatico;
3. Dichiarazioni integrative;
4. Documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- La domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante è redatta in bollo preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato n. 2 e comunque contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

Ogni pagina della domanda deve essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il **DGUE** secondo il modello allegato 3 o comunque il modulo *online* approvato dalla Commissione europea, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>, compilato secondo le modalità ivi indicate, da fornire su supporto informatico, così come indicato nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 3 marzo 2018.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico;

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) ■ DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- b) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- d) ■originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) ■PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010).

Oppure

- dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- a) ■DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI;
- b) ■PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara (Sez. A-B-C-D) di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte V

Non deve essere compilata.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 56/2017).

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. ■ dichiara di non essere già affidatario, in forma singola e/o associata, di servizi finanziati dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e dal Programma Nazionale dello Sviluppo Rurale 2014-2020, riguardanti le misure oggetto di valutazione;
3. ■ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. ■ accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190), all. 7;
7. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal MiPAAF in data 21 maggio 2015, consultabile al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6406> e si

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

8. ■ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. ■ di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare di gara e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 nonché dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del del d.lgs. 30 giugno 2003 e di cui agli artt. 15 e 22 del REG. (UE) n. 2016/679.

10. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

11. ■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze e ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010;

Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267

14. ■ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, preferibilmente secondo il modello allegato 4, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
16. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata **dichiarazione** concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
1. ■ copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
17. ■ **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 140,00 [centoquaranta euro];
18. ► Patto di integrità sottoscritto dal concorrente.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici designati per l'esecuzione, qualora il consorzio non partecipi per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

► La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

Relazione tecnica del servizio offerto. La relazione dovrà essere di massimo 40 pagine compresi la copertina, l'indice, grafici e tabelle, esclusi allegati, formato A4, interlinea 1, massimo 35 righe per ogni pagina, carattere Times New Roman, dimensione 12.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che, ai fini dell'assegnazione dei punteggi in relazione ai criteri e sub criteri di valutazione di cui al paragrafo 17.1, deve essere articolata nelle seguenti sezioni:

A. Proposta progettuale:

Descrizione dettagliata ed analitica del disegno valutativo proposto dall'offerente in rapporto agli obiettivi e alle richieste del capitolato tecnico. Descrizione delle attività da svolgere nelle diverse fasi in cui si articola la valutazione, coerentemente alle previsioni del capitolato tecnico.

Individuazione della tempistica per lo svolgimento delle attività in relazione alle suddette fasi, volta a garantire il rispetto dei termini di consegna dei prodotti e servizi fissati nel capitolato tecnico.

B. Gruppo di lavoro proposto per l'espletamento del servizio:

Indicazione della composizione del gruppo di lavoro proposto per l'espletamento del servizio.

Per ciascuna figura professionale coinvolta dovranno essere sinteticamente indicati: (i) le competenze e le esperienze pregresse nelle materie/tematiche oggetto dell'appalto, compresa la durata delle stesse; (ii) il ruolo e l'impegno previsto all'interno del gruppo.

Devono essere specificati i componenti del gruppo di lavoro minimo che soddisfano i requisiti tecnico professionali di cui al paragrafo 7.3 e devono essere chiaramente indicate le ulteriori figure professionali integrative tale gruppo di lavoro.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula di tutti i componenti del gruppo di lavoro, ferma restando la sintetica indicazione nella suddetta relazione tecnica delle competenze ed esperienze pregresse delle figure professionali indicate per l'espletamento del servizio. I suddetti curricula professionali dovranno essere redatti in formato europeo, sottoscritti, con allegata la copia fotostatica del documento di identità.

- Dettagliata descrizione delle modalità di coordinamento, di distribuzione delle attività e di organizzazione tra i componenti del gruppo di lavoro, nonché delle modalità di raccordo di tali componenti con il personale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e con i diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio (beneficiari, stakeholders, Commissione Europea, etc.), come previsto nel Capitolato tecnico.

C. Approccio metodologico proposto per l'espletamento del servizio:

Descrizione dettagliata ed analitica: (i) della metodologia che si intende adottare per la realizzazione e per la gestione delle attività da svolgere; (ii) degli strumenti proposti per la realizzazione delle attività, con specifico riferimento sia alla descrizione dei sistemi individuati per garantire la qualità dei dati e delle elaborazioni, sia alle soluzioni individuate per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla quantificazione degli indicatori; (iii) delle modalità impiegate per assicurare il monitoraggio del servizio e la valutazione dello stato di esecuzione al fine di individuare le criticità e procedere alla loro risoluzione.

D. Eventuali servizi aggiuntivi per l'attività di raccolta informazioni e dati sul territorio:

Descrizione delle eventuali attività di valutazione integrative e migliorative rispetto a quelle indicate nel Capitolato tecnico finalizzate alla raccolta informazioni e dati sul territorio.

L'offerta tecnica deve in ogni modo rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere prodotta in un originale e due copie.

► L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – **Offerta economica**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 7, e contenere i seguenti elementi:

► a) il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dell'appalto, in cifre e lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

► b) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

► E' fatto espresso divieto, a pena di esclusione, ai concorrenti di inserire elementi economici e/o riferiti al prezzo all'interno dell'offerta tecnica.

In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

▪ L'offerta economica deve essere prodotta in bollo.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo offerto e ribasso globale percentuale, sarà data preferenza all'offerta più conveniente per la stazione appaltante.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti

Offerta economica	30 punti
Totale	100 punti

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante **tabella** con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione delle offerte tecniche sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12, del Codice, nonché del Comunicato ANAC del 4 aprile 2017 e dal Regolamento approvato con decreto direttoriale n. 12237 del 29 marzo 2018, recante "Regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara".

Offerta Tecnica	Criterio	Sotto criterio	MAX Punti
Proposta progettuale	1. Qualità dell'impianto valutativo e delle finalità di lavoro da soddisfare.	1.A. Pertinenza, chiarezza, completezza del piano di lavoro e del disegno di valutazione e coerenza degli stessi con le finalità da soddisfare	10
		1.B. Chiarezza, completezza e coerenza delle attività da svolgere e della relativa tempistica, nelle diverse fasi in cui si articola la valutazione in relazione agli obiettivi da realizzare	10
		Totale criterio 1	20
Gruppo di lavoro	2. Organizzazione del Gruppo di lavoro proposto per l'espletamento del servizio.	2.A. Definizione e coerenza della distribuzione dei compiti tra i componenti del gruppo e delle relative responsabilità	8

		2.B. Funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione del gruppo di lavoro, livello di interazione interno e con i soggetti coinvolti nell'esecuzione (AdG, regioni, stakeholders, commissione europea)	6
		2.C. Figure professionali (in aggiunta al gruppo di lavoro minimo) con più di cinque anni di esperienza in valutazione dei programmi comunitari.	4
		2.D. Figure professionali (in aggiunta al gruppo di lavoro minimo) con esperienza in valutazione dei programmi comunitari superiore a due e fino a 5 anni.	2
	Totale criterio 2		20
Approccio Metodologico proposto per l'organizzazione del servizio.	3. Qualità degli strumenti, delle soluzioni tecniche e delle modalità di erogazione del servizio	3.A Adeguatezza e coerenza della metodologia proposta per la realizzazione e gestione delle attività da svolgere	8
		3.B. Chiarezza, completezza e livello di dettaglio degli strumenti e dei materiali per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento alla descrizione dei sistemi individuati per garantire la qualità dei dati e delle elaborazioni	8

		3.C. Pertinenza ed adeguatezza delle soluzioni tecniche individuate per la realizzazione del servizio, con particolare riguardo alle soluzioni individuate per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla qualificazione degli indicatori	4
		3.D. Adeguatezza ed efficienza delle modalità impiegate per il monitoraggio del servizio e della valutazione dello stato di esecuzione al fine di individuare e risolvere eventuali criticità.	4
	Totale criterio 3		24
Eventuali Servizi aggiuntivi per l'attività di raccolta informazioni e dati sul territorio	4.Coerenza ed efficacia dei servizi aggiuntivi proposti	4.A. Funzionalità delle attività di valutazione integrative e migliorative riguardo attività di raccolta informazioni e dati sul territorio	6
	Totale criterio 4		6
TOTALE PUNTI			70

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti. Il concorrente che otterrà un punteggio tecnico inferiore alla suddetta soglia sarà escluso.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i sotto criteri qualitativi sopra descritti (1.A; 1.B; 2.A; 2.B; 3.A; 3.B; 3.C; 3D; 4.A), ciascun membro della Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
OTTIMO	1
BUONO	0,80
ADEGUATO	0,60

PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0

17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario ai suddetti elementi qualitativi, la Commissione giudicatrice calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti per ogni sotto criterio e trasformerà la stessa media in coefficiente definitivo, riportando ad 1 la media più alta e riparametrando proporzionalmente tutti gli altri coefficienti.

Il punteggio dell'offerta nel sotto criterio viene definito moltiplicando il coefficiente definitivo per il massimo del punteggio attribuibile nel sotto criterio.

Per quanto riguarda i criteri quantitativi 2C e 2D è previsto che per ogni risorsa in più in possesso del requisito di cui al criterio 2C verrà attribuito un punteggio pari a punti 1 (uno), per ogni ulteriore risorsa in possesso del requisito di cui al criterio 2 D verrà attribuito un punteggio pari a 0,50 (zero, cinquanta). La Commissione procederà ad assegnare al concorrente, per ciascun sotto criterio, i punti ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna figura professionale offerta in aggiunta al gruppo di lavoro minimo, fino al punteggio massimo previsto per ciascun sotto criterio.

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per calcolare il punteggio dell'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato secondo la seguente:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il coefficiente finale sarà determinato considerando le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il punteggio dell'offerta economica esaminata si ottiene moltiplicando il coefficiente finale, calcolato secondo la sopracitata formula per il punteggio massimo assegnabile pari a 30 (trenta).

Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22 ottobre, alle ore 10.00 presso la sala NATALI, 3° piano del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi con avviso pubblicato sul sito internet delle Stazione appaltante o comunicazione PEC, almeno tre giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Nella **prima seduta pubblica il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc**, ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3/2016, procederà:

i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei **plichi** inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, all'**apertura delle Buste A** ed al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.

Successivamente il RUP o il seggio di gara procederà:

ii. a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

iii. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa ad attivare il soccorso istruttorio.

iv. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

v. ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: il RUP depositerà in un apposito armadio dotato di serratura tutti i plichi pervenuti e

provvederà a consegnare al Presidente della Commissione, il quale attesterà con apposito verbale la consegna, la chiave dell'armadio.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri indicati dalla stazione appaltante, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel decreto n.12237 del 29/03/2018 recante "Regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara" per il funzionamento delle commissioni giudicatrici. La stazione appaltante indica la durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice nel decreto di nomina della Commissione stessa.

In capo ai Commissari e al Presidente non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP / seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica, **buste B**, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica, comunicata ai concorrenti con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse. Nella stessa seduta pubblica o in altra seduta successiva, procederà all'apertura **delle Buste C** contenenti le offerte economiche. Nella medesima seduta pubblica o anche in successiva seduta riservata la Commissione procederà alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e segg.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, a facoltà di chiedere mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del

Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 (seimila/00) comprensivo di I.V.A. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice).

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla stazione appaltante in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti e nelle forme consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo di committente della stazione appaltante.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'AdG, salvo indicazioni successive.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Allegati:

Capitolato tecnico (all. 1)

Schema Domanda di partecipazione (all. 2)

DGUE (all. 3)

Schema Dichiarazioni integrative (all. 4)

Schema dell'offerta economica (all. 5)

Schema di contratto (all. 6)

Patto di integrità (all.7)

Roma, 24 agosto 2018

L'Autorità di Gestione
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.